

FATA VITA S.p.A.

Società per Azioni di Assicurazioni – Capitale Sociale € 5.202.079,00 (interamente versato) Sede: Via Urbana, 169/A – 00184 Roma – Tel. (06) 47651- Telefax (06) 4871187 – Telegramma Assifata Roma – Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052331007. Società soggetta alla direzione e coordinamento di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. . Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155

ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
CON RISCATTI PARZIALI PREFISSATI PER LE PRIME DUE RICORRENZE ANNUALI
E SUCCESSIVAMENTE CON PRESTAZIONI RIVALUTABILI
RISERVATA ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

FATA VITA BASE 3

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Fatainvest
- il Glossario
- il Modulo di proposta polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta polizza di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

SCHEMA SINTETICA FATA VITA BASE 3 - Tariffa 964BA

**ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
CON RISCATTI PARZIALI PREFISSATI PER LE PRIME DUE RICORRENZE ANNUALI
E SUCCESSIVAMENTE CON PRESTAZIONI RIVALUTABILI
RISERVATA ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI**

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

FATA VITA S.p.A. – Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato FATA VITA BASE 3.

1.c) Tipologia del contratto

Il contratto descritto è un'assicurazione a vita intera con riscatti parziali prefissati per le prime due ricorrenze annuali e, successivamente, con prestazioni rivalutabili, riservata alla clientela della Banca Popolare di Bari.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da FATA VITA S.p.A.:

- fino al 01/02/2011, mediante provvista di attivi specifici preventivamente acquistati da FATA VITA S.p.A. a copertura delle riserve matematiche relative ai contratti stessi. Per tale motivo il prodotto è disponibile fino ad esaurimento del plafond.

- successivamente al 01/02/2011, si rivalutano in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il contratto descritto ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato.

La data di decorrenza del contratto è fissata al 30/12/2008.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto a partire dal 01/02/2010, a condizione che sia stato corrisposto il premio unico e che l'Assicurato sia in vita.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è pari a 10.000,00 euro incrementabile con multipli di 500,00 euro.

2. Caratteristiche del contratto

FATA VITA BASE 3 è un'assicurazione a vita intera con riscatti parziali prefissati fino al 01/02/2011 e successivamente con prestazioni rivalutabili collegate alla Gestione Separata FATAINVEST che garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, la liquidazione del capitale maturato al momento del decesso.

La liquidazione dei riscatti parziali di importo predeterminato e garantito pari al 3,0% del premio unico è prevista, in caso di vita dell'Assicurato, alle date del 01/02/2010 e 01/02/2011.

In caso di decesso dell'Assicurato fino al 01/02/2011, è prevista la liquidazione del capitale iniziale assicurato maggiorato di un importo pari al riscatto parziale prefissato maturato fino al momento del decesso.

Successivamente al 01/02/2011 le attività maturate sul presente contratto (riserva matematica) verranno automaticamente trasferite nella Gestione Separata FATAINVEST ed il capitale assicurato beneficerà annualmente delle rivalutazioni determinate in base al rendimento conseguito dalla suddetta Gestione Separata, con una rivalutazione minima del 2,0% annua consolidata.

Si definisce ricorrenza annuale della polizza il 1° febbraio di ogni anno; la prima ricorrenza annuale è il 01/02/2010. A partire da tale data è facoltà del Contraente riscattare totalmente il contratto.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata da FATA VITA per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidabile.

Per lo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, si rinvia al Progetto esemplificativo contenuto nella sezione F della Nota Informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- Prestazione prefissata in caso di vita:
in caso di vita dell'Assicurato alle date del 01/02/2010 e 01/02/2011, il pagamento al Contraente di somme periodiche pari al 3,0% del premio unico.
- Prestazione in caso di decesso:
in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

Per il periodo che va dal 30/12/2008 al 01/02/2011 è previsto il riconoscimento di un tasso di rendimento medio annuo certo e garantito pari al 3,0% del capitale assicurato iniziale.

Successivamente al 01/02/2011, il contratto prevede il riconoscimento di un tasso annuo di interesse minimo del 2,0% consolidato. I rendimenti attribuiti risultano definitivamente acquisiti sul contratto.

In caso di riscatto prima della scadenza contrattuale, il Contraente può ottenere un importo inferiore al premio unico versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 5 e 6 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata FATAINVEST

Premio unico: € 10.000		Premio unico: € 30.000		Premio unico: € 90.000	
Sesso ed età: Qualsiasi		Sesso ed età: Qualsiasi		Sesso ed età: Qualsiasi	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,69%	5	1,69%	5	1,69%
10	1,35%	10	1,35%	10	1,35%
15	1,24%	15	1,24%	15	1,24%
20	1,18%	20	1,18%	20	1,18%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “FATAINVEST” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,63%	3,63%	3,73%	2,50%
2004	4,80%	3,80%	3,59%	2,00%
2005	4,95%	3,95%	3,16%	1,70%
2006	4,21%	3,21%	3,86%	2,00%
2007	4,57%	3,57%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L’Amministratore Delegato
Avv. Vittorio Rispoli

NOTA INFORMATIVA FATA VITA BASE 3 - Tariffa 964BA

**ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
CON RISCATTI PARZIALI PREFISSATI PER LE PRIME DUE RICORRENZE ANNUALI
E SUCCESSIVAMENTE CON PRESTAZIONI RIVALUTABILI
RISERVATA ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) FATA VITA S.p.A. è una Società per azioni ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
- d) La Società è stata autorizzata dall' ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209.
- e) La Società è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00155.
- f) Società di revisione: PriceWaterhouseCooper S.p.A. con sede in Largo Angelo Fochetti 29 – 00154 Roma.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

FATA VITA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui FATA VITA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Per agevolare l'individuazione di tali ultime situazioni presso la Capogruppo è stato predisposto un elenco unificato delle Società con cui vengono intrattenuti rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione FATA VITA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per gli assicurati.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione FATA VITA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

FATA VITA ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a "GENERALI Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio", in forma abbreviata "GENERALI SGR SpA", Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

I mandati conferiti:

- obbligano GENERALI SGR SpA. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che GENERALI SGR SpA. può effettuare;
- contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti, individuati ed aggiornati dalla Società sulla base dell'elenco unificato di cui sopra;

La Società realizza un monitoraggio continuo delle commissioni di gestione applicate da GENERALI SGR SpA. per garantire che le stesse siano ai migliori livelli di mercato.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito da GENERALI SGR SpA. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati da FATA VITA. I mandati di gestione prevedono inoltre che GENERALI SGR SpA. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare FATA VITA, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da Società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota Informativa, FATA VITA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso FATA VITA si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, FATA VITA si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti a GENERALI SGR SpA. stabiliscono, come peraltro disposto dalle norme del settore finanziario, che tutte le operazioni devono essere eseguite alle migliori condizioni di mercato. FATA VITA si riserva comunque la possibilità di verificare il rispetto di tale previsione effettuando controlli a campione sugli ordini di acquisto/vendita, compreso il relativo orario di esecuzione.

In ogni caso FATA VITA opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto descritto ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto varia da un minimo di 18 anni ed un massimo di 85 anni.

FATA VITA BASE 3 è un'assicurazione a vita intera con riscatti parziali prefissati fino al 01/02/2011 e successivamente con prestazioni rivalutabili collegate alla Gestione Separata FATAINVEST che garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, la liquidazione del capitale maturato al momento del decesso.

Si definisce ricorrenza annuale della polizza il 1° febbraio di ogni anno; la prima ricorrenza annuale è il 01/02/2010. A partire da tale data, è facoltà del Contraente richiedere, prima del decesso dell'Assicurato, l'interruzione del rapporto contrattuale e la liquidazione del valore di riscatto.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall'impresa per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidabile.

Prestazioni prefissate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alle date del 01/02/2010 e 01/02/2011, il contratto prevede la liquidazione di un riscatto parziale di importo predeterminato e garantito pari al 3,0% del premio unico pagato.

Tali riscatti parziali, in relazione al periodo che va dal 30/12/2008 al 01/02/2011, determinano un tasso di rendimento medio annuo certo e garantito pari al 3,0% del capitale assicurato iniziale.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

1. In caso di decesso dell'Assicurato fino al 01/02/2010, il contratto prevede il pagamento del capitale iniziale assicurato maggiorato di un importo pari al prodotto tra il 3,0% del premio unico pagato ed il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza ed il momento del decesso, con un massimo del 3,0% del premio stesso;

2. in caso di decesso dell'Assicurato dal 02/02/2010 al 01/02/2011, il contratto prevede il pagamento del capitale iniziale assicurato maggiorato di un importo pari al prodotto tra il 3,0% del premio ed il periodo di tempo intercorrente tra il 01/02/2010 ed il momento del decesso.

3. in caso di decesso dell'Assicurato dopo il 01/02/2011, il contratto prevede il pagamento del capitale iniziale assicurato rivalutato secondo la misura annua di rivalutazione per il periodo intercorrente tra il 01/02/2011 e la data del decesso.

Viene comunque garantita una misura minima di rivalutazione pari al 2,0% annua consolidata.

4. PREMI

A fronte delle garanzie previste dal contratto è dovuto un premio unico determinato in relazione alle garanzie prestate.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è pari a 10.000,00 euro incrementabili con multipli di 500,00 euro.

E' consentito il pagamento del premio tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILIPeriodo fino al 01/02/2011

In tale periodo, il prodotto FATA VITA BASE 3 è collegato ad una specifica provvista di attivi, preventivamente acquistati da FATA VITA S.p.A. a copertura delle riserve matematiche relative ai contratti stessi. In caso di vita dell'Assicurato alle date del 01/02/2010 e 01/02/2011, è prevista la liquidazione di un riscatto parziale di importo predeterminato e garantito pari al 3,0% del premio unico pagato.

Periodo successivo al 01/02/2011

Successivamente al 01/02/2011 è previsto il trasferimento automatico delle riserve matematiche accantonate nella Gestione Separata FATAINVEST e pertanto, a partire da tale data, la rivalutazione del capitale assicurato sarà collegato ai rendimenti realizzati dalla stessa Gestione Separata.

Ad ogni ricorrenza annuale successiva all'01/02/2011, FATA VITA S.p.A. garantisce la rivalutazione della prestazione assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente riconoscendo una misura di rivalutazione pari al rendimento conseguito dalla Gestione Separata FATAINVEST (si rinvia alla sezione C per i dettagli) diminuito del rendimento trattenuto dalla stessa FATA VITA.

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di anno, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione precedentemente riportata con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo rendimento noto della Gestione Separata, per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data del decesso.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito consolidato pari al 2,0%.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate, si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenuto nella Sezione F.

FATA VITA S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

6. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Fino al 01/02/2011 il presente contratto è collegato ad attivi specifici acquistati da FATA VITA S.p.A. a copertura degli impegni assunti.

Successivamente al 01/02/2011 le prestazioni sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione interna denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività di FATA VITA.

La valuta di denominazione è l'euro.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito ed il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento annuo della gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del FATAINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del FATAINVEST stesso.

Ai fini della determinazione del rendimento il periodo di osservazione decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Categorie di attività	Importo in euro	Composizione %
BTP	48.995.803	27,71
Altri titoli di Stato emessi in euro	36.408.521	20,59
Obbligazioni quotate in euro	67.212.706	38,01
Obbligazioni non quotate in euro	4.844.501	2,74
Azioni quotate in euro	13.710.441	7,75
Azioni quotate in valuta	4.362.318	2,47
Quote di OICR	1.351.108	0,76
Strumenti derivati	(38.945)	(0,02)
Totale	176.846.453	100,00

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso swap perché non pubblicato sui quotidiani economici, si farà riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.

In caso di richiesta di riscatto totale dal 01/02/2011 al 31/01/2014, il costo di riscatto da applicare al capitale assicurato rivalutato al 1° febbraio dell'anno precedente la data di riscatto, è riportato nella seguente tabella:

Data di riscatto	Costo di riscatto
Dal 01/02/2011 al 31/01/2012	1,00%
Dal 01/02/2012 al 31/01/2013	0,75%
Dal 01/02/2013 al 31/01/2014	0,50%

In caso di richiesta di riscatto totale dal 01/02/2014, non è previsto alcun costo ed il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato alla data di richiesta del riscatto stesso.

7.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Fino al 01/02/2011 il presente contratto è collegato ad attivi specifici acquistati da FATA VITA S.p.A. a copertura degli impegni assunti.

Successivamente al 01/02/2011 le prestazioni sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione interna denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività di FATA VITA.

FATA VITA dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al contratto. Il rendimento riconosciuto sul contratto è pari al rendimento conseguito dalla gestione interna separata diminuito del rendimento annuo trattenuto da FATA VITA.

Il rendimento trattenuto, per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%, è pari all'1,0%.

Per rendimenti della gestione interna separata superiori al 6,0%, il rendimento trattenuto da FATA VITA viene aumentato di una percentuale pari al prodotto tra il 10,0% e l'eccedenza di rendimento rispetto al 6,0%.

Nella tabella che segue si riportano alcuni esempi relativamente alla prima fascia di premio unico:

Rendimento gestione separata	Rendimento trattenuto
4,0%	1,00%
5,0%	1,00%
6,0%	1,00%
7,0%	1,10%
8,0%	1,20%
9,0%	1,30%

8. REGIME FISCALE

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto non è riconosciuta alcuna detrazione d'imposta.

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- i capitali pagati in caso di morte non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.
- I capitali erogati in caso di vita, diminuiti del cumulo dei premi, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5 %.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute da FATA VITA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Contraente abbia ritirato, datato e sottoscritto l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di decorrenza indicata nella proposta polizza, fissata al 30/12/2008 a condizione che sia stato pagato il premio unico.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, a partire dal 01/02/2010, ha facoltà di risolvere il contratto con riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni di Polizza.

11. RISCATTO TOTALE

Il contratto riconosce un valore di riscatto totale; **tale valore non è previsto prima del 01/02/2010.**

In caso di richiesta di riscatto totale effettuata dal 01/02/2010 al 31/01/2011, il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato iniziale diminuito di una percentuale pari al massimo tra i seguenti valori:

1. 1,50%;
2. la differenza tra il tasso swap in vigore alla data di richiesta di riscatto aumentato di 200 basis point ed il 3,50%.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la percentuale da applicare è pari all'1,79%.

Il tasso swap utilizzato è definito al precedente punto 7.1.2.

In caso di richiesta di riscatto totale dal 01/02/2011 al 31/01/2014, il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutatosi al 1° febbraio dell'anno precedente la data di riscatto, al netto della percentuale riportata nella seguente tabella:

Data di riscatto	Percentuale di riscatto
Dal 01/02/2011 al 31/01/2012	1,00%
Dal 01/02/2012 al 31/01/2013	0,75%
Dal 01/02/2013 al 31/01/2014	0,50%

In caso di richiesta di riscatto totale dal 01/02/2014, il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutatosi alla data di richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto può essere inferiore al premio unico versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto, mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Per richiedere informazioni su detto valore è possibile rivolgersi a:

FATA VITA S.p.A.
Via Urbana, 169/A – Roma – 00184
Ramo Vita – Ufficio Liquidazioni
Tel.: 064765520 fax: 064765697; e mail: liquidazioni.vita@fata-assicurazioni.it

12. REVOCA DELLA PROPOSTA POLIZZA

La proposta polizza può essere revocata dal Contraente prima che il contratto sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzione e Gestione – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, FATA VITA è tenuta al rimborso di quanto già versato.

13. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzione e Gestione – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, FATA VITA è tenuta al rimborso di quanto versato.

14. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della documentazione da consegnare da parte dell'avente diritto per la liquidazione delle prestazioni si rinvia all'ART. 10 delle Condizioni di Polizza.

FATA VITA entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa procede alla liquidazione presso l'avente diritto. Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 C.C.).

15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà FATA VITA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

16. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

17. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

18. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

FATA VITA si impegna, su richiesta del Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della compagnia.

19. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

FATA VITA S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

FATA VITA S.p.A. si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio versato alla sottoscrizione del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore dei riscatti parziali;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita ipotesi di premio unico.

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati fino al 01/02/2011 sulla base dei riscatti parziali prefissati pari al 3,0% del premio unico e, per il periodo successivo, sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae il minimo trattenuto indicato nelle Condizioni di Polizza, ottenendo la misura di rivalutazione pari al 3,0%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Il valore di riscatto riportato nel progetto in corrispondenza di 1 anno e 33 giorni non è garantito; a titolo esemplificativo il suddetto valore è stato ottenuto sulla base di un'ipotesi della percentuale di riscatto pari all'1,79%.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento medio annuo garantito fino al 01/02/2011: 3,0%
- Tasso di rendimento annuo minimo garantito dopo il 01/02/2011: 2,0 %
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 10.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Riscatto parziale	Capitale caso morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1 anno e 33 giorni	10.000,00	10.000,00	300,00	9.450,01	9.280,85
2 anni e 33 giorni	-	10.000,00	300,00	9.450,01	9.355,51
3 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	9.639,01	9.566,72
4 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	9.831,79	9.782,63
5 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.028,43	10.028,43
6 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.228,99	10.228,99
7 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.433,57	10.433,57
8 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.642,25	10.642,25
9 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.855,09	10.855,09
10 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	11.072,19	11.072,19

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 3 anni e 33 giorni.

Si ricorda tuttavia che il valore di riscatto in corrispondenza di 1 anno e 33 giorni, per il quale le Condizioni di Polizza non prevedono un minimo garantito, è stato ottenuto sulla base di ipotesi della percentuale di riscatto pari all'1,79%.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento medio annuo garantito fino al 01/02/2011: 3,0%
- Tasso di rendimento finanziario dopo il 01/02/2011: 4,0%
- Minimo trattenuto dopo il 01/02/2011: 1,0%
- Tasso di rendimento retrocesso dopo il 01/02/2011: 3,0%
- Tasso di rivalutazione dopo il 01/02/2011: 3,0%
- Età e sesso dell'Assicurato: Qualsiasi
- Premio unico: 10.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Riscatto parziale	Capitale caso morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1 anno e 33 giorni	10.000,00	10.000,00	300,00	9.450,01	9.280,85
2 anni e 33 giorni	-	10.000,00	300,00	9.450,01	9.355,51
3 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	9.733,51	9.660,51
4 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.025,52	9.975,39
5 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.326,28	10.326,28
6 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.636,07	10.636,07
7 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	10.955,15	10.955,15
8 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	11.283,81	11.283,81
9 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	11.622,32	11.622,32
10 anni e 33 giorni	-	10.000,00	-	11.970,99	11.970,99

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

FATA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Avv. Vittorio Rispoli



**ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
CON RISCATTI PARZIALI PREFISSATI PER LE PRIME DUE RICORRENZE ANNUALI
E SUCCESSIVAMENTE CON PRESTAZIONI RIVALUTABILI
RISERVATA ALLA CLIENTELA DELLA BANCA POPOLARE DI BARI**

FATA VITA BASE 3 è un'assicurazione a vita intera con riscatti parziali prefissati fino al 01/02/2011 e successivamente con prestazioni rivalutabili collegate alla Gestione Separata FATAINVEST che garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, la liquidazione del capitale maturato al momento del decesso.

Si definisce ricorrenza annuale della polizza il 1° febbraio di ogni anno; la prima ricorrenza annuale è il 01/02/2010. A partire da tale data è facoltà del Contraente richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e la liquidazione del valore di riscatto determinato in base alle condizioni di cui al successivo Art. 7.

La data di decorrenza del contratto è fissata al 30/12/2008 e l'offerta per la sottoscrizione dello stesso è limitata fino al raggiungimento del plafond disponibile.

La durata contrattuale coincidente con la vita dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto varia da un minimo di 18 anni ed un massimo di 85 anni.

Gli obblighi di FATA VITA risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da FATA VITA stessa.

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato pagato il premio unico ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di decorrenza indicata nella proposta polizza, a condizione che sia stato pagato il premio unico.

Le dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

A fronte delle garanzie previste dal contratto è dovuto un premio unico determinato in relazione alle garanzie prestate.

Il contratto descritto prevede la corresponsione di un premio unico alla sottoscrizione del contratto; l'importo minimo di tale premio è pari a 10.000,00 euro incrementabili con multipli di 500,00 euro.

E' consentito il pagamento del premio tramite bonifico a favore di FATA VITA S.p.A.

Prestazioni prefissate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alle date del 01/02/2010 e 01/02/2011, il contratto prevede la liquidazione di un riscatto parziale di importo predeterminato e garantito pari al 3,0% del premio unico pagato.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

1. in caso di decesso dell'Assicurato fino al 01/02/2010, il contratto prevede il pagamento del capitale iniziale assicurato maggiorato di un importo pari al prodotto tra il 3,0% del premio unico pagato ed il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza ed il momento del decesso, con un massimo del 3,0% del premio stesso;
2. in caso di decesso dell'Assicurato dal 02/02/2010 al 01/02/2011, il contratto prevede il pagamento del capitale iniziale assicurato maggiorato di un importo pari al prodotto tra il 3,00% del premio ed il periodo di tempo intercorrente tra il 01/02/2010 ed il momento del decesso.
3. in caso di decesso dell'Assicurato dopo il 01/02/2011, il contratto prevede il pagamento del capitale iniziale assicurato rivalutato secondo la misura annua di rivalutazione per il periodo intercorrente tra il 01/02/2011 e la data del decesso. Annualmente, viene comunque garantita una misura di rivalutazione consolidata pari al 2,0%.

ART. 6 - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATEPeriodo fino al 01/02/2011

In tale periodo, il prodotto FATA VITA BASE 3 è collegato ad una specifica provvista di attivi, preventivamente acquistati da FATA VITA S.p.A. a copertura delle riserve matematiche relative ai contratti stessi. In caso di vita dell'Assicurato alle date del 01/02/2010 e 01/02/2011, è prevista la liquidazione di un riscatto parziale di importo predeterminato e garantito pari al 3,0% del premio unico pagato.

Periodo successivo al 01/02/2011

Successivamente al 01/02/2011 è previsto il trasferimento automatico delle riserve matematiche accantonate nella Gestione Separata FATAINVEST e pertanto, a partire da tale data, la rivalutazione del capitale assicurato sarà collegato ai rendimenti realizzati dalla stessa Gestione Separata.

Ad ogni ricorrenza annuale successiva all'01/02/2011, FATA VITA S.p.A. garantisce la rivalutazione della prestazione assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente riconoscendo una misura di rivalutazione pari al rendimento conseguito dalla Gestione Separata FATAINVEST diminuito del rendimento trattenuto dalla stessa Società.

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di anno, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione precedentemente riportata con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo rendimento noto della Gestione Separata, per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data del decesso.

Sul contratto descritto è previsto ogni anno il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito consolidato pari al 2,0%.

Il rendimento trattenuto, per valori del rendimento FATAINVEST non superiori al 6,0%, è pari all'1,0%.

Per rendimenti della gestione interna separata superiori al 6,0%, il rendimento trattenuto da FATA VITA S.p.A. viene aumentato di una percentuale pari al prodotto tra il 10,0% e l'eccedenza di rendimento rispetto al 6,0%.

ART. 7 - RISCATTO

A partire dall'01/02/2010 è possibile riscattare totalmente il contratto.

In caso di richiesta di riscatto totale effettuata dal 01/02/2010 al 31/01/2011, il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato iniziale diminuito di una percentuale pari al massimo tra i seguenti valori:

1. 1,50%;
2. la differenza tra il tasso swap in vigore alla data di richiesta di riscatto aumentato di 200 basis point ed il 3,50%.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la percentuale da applicare è pari all'1,79%.

Il tasso swap utilizzato è ottenuto come media aritmetica del tasso "denaro" e "lettera" pubblicati sui principali quotidiani economici il primo giorno del mese della data di richiesta, riferiti ad un periodo coincidente con la durata residua fino al 01/02/2011. Qualora tale tasso non risulti disponibile con riferimento alla durata residua fino al 01/02/2011, si farà riferimento a quello relativo alla durata più prossima.

Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso swap perché non pubblicato sui quotidiani economici, si farà riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.

In caso di richiesta di riscatto totale dal 01/02/2011 al 31/01/2014, il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato al 1° febbraio dell'anno precedente la data di riscatto, al netto della percentuale riportata nella seguente tabella:

Data di riscatto	Percentuale di riscatto
Dal 01/02/2011 al 31/01/2012	1,00%
Dal 01/02/2012 al 31/01/2013	0,75%
Dal 01/02/2013 al 31/01/2014	0,50%

In caso di richiesta di riscatto totale dal 01/02/2014, non è previsto alcun costo ed il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato alla data di richiesta di riscatto.

In caso di riscatto effettuato in date diverse dalle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, si rivaluta secondo la misura di rivalutazione riportata nel precedente ART. 6 con il metodo del pro rata temporis, sulla base dell'ultimo rendimento noto della gestione separata, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta del riscatto.

In caso di riscatto totale, la risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

Non è consentita la concessione di prestiti né di riscatti parziali oltre quelli prefissati.

ART. 8 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando FATA VITA, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza e su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 9 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a FATA VITA, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a FATA VITA di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a FATA VITA o contenute in un valido testamento.

ART. 10 - PAGAMENTI DI FATA VITA

In caso di vita dell'Assicurato alle date del 01/02/2010 e 01/02/2011, i riscatti parziali prefissati vengono liquidati al Contraente.

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso la rete distributrice che amministra il contratto, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ovvero:

A. **Sinistro per morte dell'Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la rete distributrice. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie

generalità e l'indirizzo. A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

- 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- 4) originale di polizza e relativi allegati.

B. **Riscatto:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale.

È consentito il pagamento tramite bonifico bancario.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Minore età dell'avente diritto non abilitato; interdetto.

Qualora l'avente diritto sia un minore non abilitato ovvero un interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

Consenso al trattamento dei dati.

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la rete distributrice di competenza.

Eventuale ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, FATA VITA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, FATA VITA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

ART. 11 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA POLIZZA

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita e' revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzioni e Gestione – Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione FATA VITA rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 12 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo a quando ha avuto conoscenza della conclusione del contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione del recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata AR a FATA VITA S.p.A. – Ramo Vita – Ufficio Assunzioni e Gestione – Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte di FATA VITA. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che a FATA VITA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione FATA VITA rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 13 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE

Il presente contratto viene assunto da FATA VITA nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

In base a quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana.

Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica – consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA VITA , che viene contraddistinta con il nome "FATAINVEST" ed indicata nel seguito con la sigla "FATAINVEST". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "FATAINVEST". La gestione del "FATAINVEST" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del "FATAINVEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "FATAINVEST" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "FATAINVEST", il rendimento annuo del "FATAINVEST", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo del "FATAINVEST" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario dei "FATAINVEST" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "FATAINVEST" stesso. Per risultato finanziario del "FATAINVEST" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "FATAINVEST" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel "FATAINVEST" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "FATAINVEST" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "FATAINVEST" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "FATAINVEST". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "FATAINVEST". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "FATAINVEST" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

L'obiettivo del Glossario è quello di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel fascicolo informativo

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario; per le polizze di termine fisso, tale pagamento avviene alla scadenza del contratto.

caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "Società".

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratto e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata ed il tasso di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta polizza.

garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.

gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita rientrano le polizze miste.

premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta polizza

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con bonifico bancario o con assegno (bancario o circolare).

recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.

rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale) stabilita dalle condizioni contrattuali.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".


FATA
 ASSICURAZIONI VITA


SOCIETÀ PER AZIONI DI ASSICURAZIONI
 CAPITALE SOCIALE € 5.202.079,00 (INTERAMENTE VERSATO) SEDE: VIA URBANA, 169/A - 00184 ROMA
 TEL. (06) 47651 - TELEFAX (06) 4871187 - TELEGR. ASSIFATA ROMA
 REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 09052331007
 SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
 Impresa autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento n° 2490 del 19/12/2006, all'esercizio dell'attività assicurativa nei
 rami vita I, III e V di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 7/9/2005, n° 209.

- PROPOSTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - N. _____ / _____

TALE PROPOSTA POLIZZA E' PARTE INTEGRANTE DEL FASCICOLO INFORMATIVO

QUALORA LA PROPOSTA POLIZZA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRA' PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia	Cod. Age.	Cod. Subag.	Cod. Prod.	Cod. Conv.

CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome (da nubile se coniugata)	Nome	Sesso
		☐ M ☐ F
Codice fiscale (allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
	g g m m a a a a	
Indirizzo di residenza	Comune di residenza	C.A.P. Prov.
Indirizzo per corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)	Comune	C.A.P. Prov.

ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome (da nubile se coniugata)	Nome	Sesso
		☐ M ☐ F
Codice fiscale (allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
	g g m m a a a a	
Indirizzo di residenza	Comune di residenza	C.A.P. Prov.
Indirizzo per corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)	Comune	C.A.P. Prov.

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 6.2.1980 N.15 (SOSTITUITO DALL'ART.2 DELLA LEGGE 5.7.1991 N.197) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Estremi del documento di riconoscimento del contraente o del legale rappresentante

Tipo documento (allegare fotocopia)	Numero documento
01 Carta d'identità 02 Patente di guida 03 Passaporto 04 Porto d'armi 05 Tessera postale 06 Altro	
Data rilascio	Ente e Località di rilascio
g g m m a a a a	
C.A.B.	Gruppo Attività
Sottogruppo Attività	

Dati dell'eventuale Legale Rappresentante

Cognome (da nubile se coniugata)	Nome	Sesso
		☐ M ☐ F
Codice fiscale (allegare fotocopia)	Data di nascita	Comune o Stato Estero di nascita
	g g m m a a a a	
Indirizzo di residenza	Comune di residenza	C.A.P. Prov.

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze che intende sottoscrivere, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.

Quale è attualmente il Suo stato occupazionale?

- Ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?

- Attualmente possiede altri prodotti Assicurativi Vita?

- La Sua capacità di risparmio a disposizione per questo contratto è:

- L'orizzonte temporale che si prefigge per questo contratto è:

- L'obiettivo del nuovo contratto è:

- La Sua propensione al rischio per questo contratto è:

- La possibilità di riscattare questo contratto nei primi tre anni è:

- ## Data

Il Contraente

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel **"Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto"** o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze.

Data

Il Contraente

28/11/2008

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy - FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Urbana, 169/A 00184 ROMA, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 13 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'Interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Disposizioni e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniscono una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di costituzione amichevole di sinistri.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Assistenza Legale - Ufficio Privacy - FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Urbana, 169/A 00184 ROMA, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 13 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi

☐ SI

☐ NO

- di Società del Gruppo per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi

☐ SI

☐ NO

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'Interessato/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.